



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

DD N. 98

del 24/03/2025

UFFICIO CONTRATTI E ICT

DECRETO DIRIGENZIALE

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA CATALOGAZIONE DEI MATERIALI, LA SUPERVISIONE E LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CATALOGO E PER L'AGGIORNAMENTO PERMANENTE IN AMBITO CATALOGRAFICO E BIBLIOTECONOMICO A SUPPORTO DEL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE, PER IL PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI, CON FACOLTÀ DI PROROGA PER ULTERIORI DODICI MESI. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023, A COOPERATIVA CAEB DI MILANO - DECISIONE DI CONTRARRE

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 *"Testo unico in materia di organizzazione e personale"*;

VISTO il regolamento contabile, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 febbraio 2011, n. IX/143, e modificato con deliberazioni del Consiglio regionale 8 aprile 2014, n. X/356, e 28 luglio 2015, n. X/751;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICHIAMATE:

- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 11 novembre 2024, n. 386 *"III Provvedimento organizzativo Anno 2024: conferimento incarichi dirigenziali"*, che ha, tra l'altro, attribuito alla sottoscritta l'incarico triennale di dirigente dell'Ufficio Contratti e ICT, con decorrenza dal 1° gennaio 2025;
- la deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2024, n. XII/662, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2025-2026-2027 per il funzionamento del Consiglio regionale;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 dicembre 2024, n. 423, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e di assegnazione delle quote di bilancio al segretario generale e al datore di lavoro, per gli anni 2025-2026-2027;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 febbraio 2025, n. 29 recante *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Consiglio regionale della Lombardia, triennio 2025 – 2026 (anno 2025): approvazione"* e, in particolare, la tabella di cui al paragrafo 6.19 (Ulteriori misure di prevenzione della corruzione) della *"Sottosezione-Rischi corruttivi e trasparenza anni 2025-2027"*, in cui si prevede, tra l'altro, che *"Per i servizi e le forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 il RUP procede all'affidamento all'operatore economico individuato, nella richiesta di acquisto (RDA) trasmessa via EDMA, dal dirigente cui afferisce il progetto e al quale fanno capo i relativi poteri di spesa anche senza previo interpello di altri operatori economici"*;

VISTO il decreto del Segretario generale 23 dicembre 2024, n. 543, di approvazione del bilancio finanziario gestionale per gli anni 2025-2026-2027 per il funzionamento del Consiglio regionale e di assegnazione delle quote ai dirigenti,

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* (di seguito Codice), entrato in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia dal 1° luglio 2023, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209, e, in particolare, le seguenti disposizioni:

- articolo 15, comma 1, secondo cui nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice;
- articolo 17, comma 2, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, nell'atto con il quale adottano la decisione di contrarre per l'affidamento diretto,

individuano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- articolo 50, comma 1, lettera b), ai sensi del quale *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, mediante affidamento diretto, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;
- articolo 52, comma 1 - primo periodo -, ai sensi del quale *"nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti"*;
- Allegato I.1 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- articolo 226, comma 5, secondo cui *"ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*;

DATO ATTO che il Segretario generale, con il suindicato decreto 543/2024, ha individuato, di norma e fatte salve le diverse disposizioni di singoli atti, per le procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 50 del Codice e per le procedure di scelta del contraente ai sensi degli articoli 70 e ss. del Codice, nonché per le concessioni, come Responsabile unico del progetto (di seguito RUP) ai sensi dell'articolo 15 del Codice, il dirigente dell'ufficio contratti e ICT;

VISTO il decreto dirigenziale 8 febbraio 2024, n. 39, recante *"Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000"*;

VISTA la richiesta di acquisizione (RDA) n. 52 pervenuta all'U.O. Contratti ed economato, completa di pareri, tramite il sistema documentale EDMA, in data 13 dicembre 2024, e sue successive integrazioni, con la quale il dirigente del Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Qualità della normazione ha:

- espresso la necessità di acquisire il servizio di assistenza tecnica per la catalogazione dei materiali, la supervisione e la progettazione di interventi di adeguamento del catalogo e per l'aggiornamento permanente in ambito catalografico e biblioteconomico, a supporto del personale della biblioteca del Consiglio regionale;
- individuato l'interesse pubblico perseguito nella necessità di garantire un costante aggiornamento del personale della Biblioteca sulle tecniche di catalogazione, assicurare il rispetto di standard e regole catalografiche nazionali e internazionali vigenti e dei principi base, delle prassi delle

scienze biblioteconomiche oltre che la corretta localizzazione delle notizie bibliografiche nell'indice SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale;

- individuato le modalità di svolgimento del servizio e i relativi obblighi in capo al Fornitore;
- indicato la durata del contratto in 24 mesi decorrenti dalla data di comunicazione di stipulazione del contratto, con facoltà di disporre un'eventuale proroga per ulteriori 12 mesi;
- stimato l'importo massimo del servizio in euro 9.600,00 (oltre IVA al 22%), di cui euro 6.400,00 (oltre IVA) per il contratto principale ed euro 3.200,00 (oltre IVA) per l'eventuale periodo di proroga, calcolato moltiplicando importo orario stimato di euro 80,00 per un numero massimo di ore di assistenza richiedibili al Fornitore (max 80 ore per il contratto principale e max 40 ore per l'eventuale periodo di proroga);
- chiarito che il servizio è da intendersi a consumo e che il Fornitore procede alla fatturazione delle ore effettivamente svolte e rendicontate dal DEC, con cadenza quadrimestrale;
- indicato tre operatori economici cui chiedere il preventivo per l'esecuzione del servizio in oggetto, in quanto soggetti noti operanti nel settore di riferimento, in possesso delle caratteristiche richieste per il corretto svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento;
- dichiarato che non vi sono convenzioni ARIA S.p.A. o Consip attive per l'erogazione del servizio in oggetto;

ACQUISITI AGLI ATTI:

- il parere del 16 dicembre 2024 con cui l'u.o. Prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro e servizi ausiliari ha rilevato, in base a quanto riportato nella RDA, che il servizio non rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 81/08 e pertanto non è prevista la redazione del DUVRI;
- il parere del 16 dicembre 2024, con cui l'Ufficio segreteria dell'Ufficio di presidenza, prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy ha evidenziato, in base a quanto riportato nella RDA, che l'affidamento non comporta da parte del fornitore il trattamento di dati personali di titolarità del Consiglio regionale;

DATO ATTO che:

- il servizio è di natura intellettuale;
- le prestazioni non rivestono interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Codice e dalla giurisprudenza in materia;
- il principio di rotazione di cui all'articolo 49 del Codice risulta rispettato;

RITENUTO di acquisire il servizio in argomento ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi tramite la piattaforma di negoziazione telematica di Regione Lombardia *Sintel*;

DATO ATTO che:

- in data 21 febbraio 2025 la sottoscritta, in qualità di RUP, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, ha approvato, mediante sottoscrizione digitale, il Foglio patti e condizioni;
- in data 24 febbraio 2025 si sono svolte le operazioni relative al lancio della procedura sulla piattaforma telematica di negoziazione Sintel - avente ID 197415104, con invito rivolto agli operatori economici individuati dalla struttura proponente ossia Biblion s.c. Di Torino, Cooperativa CAeB di Milano e Biblionova Società Cooperativa di Roma;

- alla scadenza del termine fissato dall'Amministrazione (ore 17:00 del 3 marzo 2025), sono pervenute le offerte di Biblion s.c. (ID offerta: 1740406216544) e di Cooperativa CAeB (ID offerta: 1740582969076);
- dopo aver verificato la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa prodotta da entrambi gli operatori economici, anche a seguito di integrazione documentale, si è proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;

DATO atto che la sottoscritta, in qualità di RUP, in data 13 marzo 2025, con il supporto del dirigente della struttura proponente e della responsabile dell'U.O. Studi e Biblioteca, avendo rilevato che entrambi gli operatori economici sono risultati in possesso di adeguate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come confermato anche dai curricula aziendali allegati alla propria offerta, ha proposto di affidare il servizio in oggetto a Cooperativa CAeB di Milano, avendo quest'ultima presentato il preventivo più conveniente sotto il profilo economico, come da verbale agli atti;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del Codice, dei soggetti interessati dalla procedura di affidamento (prot. CRL.2025.0004912; CRL.2025.0004917; CRL.2025.0004930; CRL.2025.0004932, tutte del 18/03/2025);

RITENUTO:

- di affidare il servizio in argomento a Cooperativa CAeB, con sede legale a Milano, codice fiscale e partita IVA 04494490156, alle condizioni e modalità del Foglio patti e condizioni e al corrispettivo orario offerto di euro 72,60 (oltre IVA al 22%), per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla data indicata nella comunicazione di stipulazione del contratto, per un corrispettivo massimo di euro 5.808,00 (oltre IVA), calcolato moltiplicando l'importo orario offerto per il numero massimo di ore richiedibili dall'Amministrazione durante il periodo di vigenza del contratto principale, pari a n. 80, e con facoltà di proroga per ulteriori 12 mesi;
- di impegnare in favore di Cooperativa CAeB la spesa complessiva di euro 7.085,76 (IVA inclusa), sul bilancio finanziario gestionale per gli anni 2025-2026-2027 al capitolo 2546 *"Servizi amministrativi per la biblioteca"* codifica di V livello U.1.03.02.16.999 *"Altre spese per servizi amministrativi"*, così suddivisa:
 - euro 2.657,16 sull'annualità 2025;
 - euro 3.542,88 sull'annualità 2026;
 - euro 885,72 sull'annualità 2027;

DATO ATTO che:

- la spesa relativa all'eventuale periodo di proroga sarà impegnata con successivo decreto;
- il Fornitore procederà alla fatturazione delle ore effettivamente svolte e rendicontate dal DEC, con cadenza quadrimestrale secondo le modalità riportate all'articolo 8 del Foglio patti e condizioni;
- trattandosi di prestazioni a consumo, l'eventuale differenza, tra l'impegno assunto sulle diverse annualità di bilancio e l'importo complessivo dei servizi che saranno richiesti nel corso delle medesime, sarà reimputata sull'esercizio finanziario successivo, fermo il termine finale del contratto;
- il pagamento del corrispettivo contrattuale è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 136/2010;

- trattandosi di servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta avverrà con le modalità di cui all'articolo 52, comma 1, del Codice e del decreto dirigenziale 39/2024, sopra richiamato, e pertanto il presente provvedimento è immediatamente efficace;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'articolo 50 del Codice stesso, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale e che lo stesso, trattandosi di servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, è esente da imposta di bollo;
- il contratto è sottoposto a clausola risolutiva in caso di successivo accertamento di insussistenza dei requisiti dichiarati, come previsto all'articolo 52, comma 2, del Codice, con l'adozione in tal caso dei provvedimenti e delle comunicazioni ivi previsti;

RITENUTO di individuare il direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del Codice e dell'articolo 32, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice, nel dirigente del Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Qualità della normazione competente anche per l'eventuale modifica dell'impegno di spesa nonché per la liquidazione delle fatture;

VERIFICATA la regolarità dell'istruttoria e della proposta di decreto, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;

ATTESTATA la rispondenza del contenuto del presente atto al principio della competenza finanziaria potenziata di cui al d.lgs. 118/2011, stante l'imputazione della spesa negli esercizi finanziari nei quali si prevede che l'obbligazione giuridica venga a scadenza;

VISTO il rapporto del Servizio Programmazione finanziaria e risorse strumentali sulla disponibilità dei fondi e la prenotazione della spesa ai sensi dell'articolo 15 del regolamento contabile,

DECRETA

1. di affidare il servizio in oggetto a Cooperativa CAeB, con sede legale a Milano - codice fiscale e partita IVA 04494490156 - ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice, alle condizioni e modalità di cui al Foglio Patti e condizioni al corrispettivo orario offerto di euro 72,60 (oltre IVA al 22%), per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla data indicata nella comunicazione di stipulazione del contratto e per un corrispettivo massimo di euro 5.808,00 (oltre IVA), calcolato moltiplicando l'importo orario offerto per il numero massimo di ore richiedibili dall'Amministrazione durante il periodo di vigenza del contratto principale, pari a n. 80, e con facoltà di proroga per ulteriori 12 mesi;
2. di impegnare in favore di Cooperativa CAeB la spesa complessiva di euro 7.085,76 (IVA inclusa), sul bilancio finanziario gestionale per gli anni 2025-2026-2027 al capitolo 2546 "*Servizi amministrativi per la biblioteca*" codifica di V livello U.1.03.02.16.999 "*Altre spese per servizi amministrativi*", così suddivisa:
 - euro 2.657,16 sull'annualità 2025;
 - euro 3.542,88 sull'annualità 2026;
 - euro 885,72 sull'annualità 2027;

3. di reimputare l'eventuale differenza, tra l'impegno assunto sulle diverse annualità di bilancio e l'importo complessivo dei servizi che saranno richiesti nel corso delle medesime, sull'esercizio finanziario successivo, fermo il termine finale del contratto;
4. di annettere al presente decreto, quale parte integrante, il Foglio Patti e Condizioni disciplinante il servizio in oggetto, approvato dalla sottoscritta in qualità di responsabile unico del progetto, mediante sottoscrizione digitale, e accettato dal Fornitore tramite sottoscrizione digitale in sede di procedura;
5. di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto competente, anche per le attività di cui in premessa, il dirigente del Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Qualità della normazione;
6. di stipulare il contratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
7. di sottoporre il contratto alla condizione risolutiva del successivo accertamento negativo dei controlli sul possesso dei requisiti dichiarati, ferme le ulteriori conseguenze ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Codice;
8. che l'eventuale periodo di proroga sarà disposto con separato decreto con il quale sarà impegnata anche la relativa spesa.

MARA GARGATAGLI

Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'articolo 24
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Foglio patti e condizioni relativo al servizio di assistenza tecnica per la catalogazione dei materiali, la supervisione e la progettazione di interventi di adeguamento del catalogo e per l'aggiornamento permanente in ambito catalografico e biblioteconomico a supporto del personale della biblioteca del Consiglio regionale, per il periodo di ventiquattro mesi, con facoltà di proroga per ulteriori dodici mesi.

Art. 1 - Definizione delle parti	2
Art. 2 - Oggetto, durata e importo del contratto.....	2
Art. 3 - Responsabile Unico del Progetto (RUP), Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti operativi.	2
Art. 4 - Descrizione del servizio.....	3
Art. 5 - Tempi e modalità di esecuzione del servizio	3
Art. 6 - Obblighi del Fornitore.....	3
Art. 7 - Responsabilità del Fornitore e coperture assicurative	4
Art. 8 - Modalità e termini di pagamento del corrispettivo.	5
Art. 9 - Revisione prezzi.....	5
Art. 10 - Penali	6
Art. 11 - Clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.....	7
Art. 12 - Risoluzione ai sensi dell'articolo 122 d.lgs. 36/2023.....	7
Art. 13 - Recesso ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023.....	7
Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari	8
Art. 15 - Garanzia definitiva	8
Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e subappalto	9
Art. 17 - Trattamento di dati personali nell'ambito del servizio	9
Art. 18 - Trattamento di dati personali nell'ambito delle operazioni di affidamento e gestione del contratto. Patto di riservatezza.	10
Art. 19 - Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del personale del Consiglio regionale della Lombardia	11
Art. 20 - Divieto di "pantouflage" e relative sanzioni.....	11
Art. 21 - Segnalazione di violazioni nell'Amministrazione (c.d. <i>whistleblowing</i>) da parte dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici	11
Art. 22 - Stipulazione del contratto	12
Art. 23 - Risoluzione delle controversie e Foro competente.....	12
Art. 24 - Norma finale.....	12
CLAUSOLE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE.....	12

Art. 1 - Definizione delle parti

1. **Amministrazione Appaltante**, nel prosieguo denominata anche 'Amministrazione' o 'Consiglio regionale', è il Consiglio regionale della Lombardia, codice fiscale n. 80053570158 e partita. IVA 09201010965, con sede in via Fabio Filzi n. 22, CAP 20124, a Milano.
2. **Fornitore**, nel prosieguo denominato anche 'Affidatario', è l'operatore economico affidatario del servizio in oggetto.

Art. 2 – Oggetto, durata e importo del contratto.

1. Il presente Foglio patti e condizioni ha per oggetto il servizio di assistenza tecnica per la catalogazione dei materiali, la supervisione e la progettazione di interventi di adeguamento del catalogo e per l'aggiornamento permanente in ambito catalografico e biblioteconomico a supporto del personale della biblioteca del Consiglio regionale.
2. Il contratto ha la durata di **24 mesi**, decorrenti dalla data indicata nella comunicazione di stipulazione del contratto, con **facoltà di proroga per ulteriori 12 mesi**, agli stessi patti e condizioni del contratto principale o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.
3. Durante il periodo di vigenza del contratto principale potranno essere richieste al Fornitore fino a un massimo di 80 ore di assistenza; durante il periodo di eventuale proroga contrattuale potranno essere richieste al Fornitore fino a un massimo di 40 ore di assistenza, come previsto all'articolo 5, comma 1.
4. Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di disporre la risoluzione anticipata del contratto in caso di esaurimento delle ore a disposizione prima del termine finale del contratto, anche relativamente al periodo di proroga contrattuale.
5. Il corrispettivo spettante al Fornitore è **a consumo**, ed è calcolato moltiplicando l'importo orario offerto in sede di procedura per il numero di ore richieste e regolarmente effettuate. Il Fornitore non potrà vantare alcuna pretesa circa l'erogazione dell'intero importo contrattuale.
6. I corrispettivi si riferiscono al servizio eseguito a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e include tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti.

Art. 3 – Responsabile Unico del Progetto (RUP), Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti operativi.

1. Ai sensi dell'articolo 15 e dell'articolo 2 dell'Allegato I.2 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche, Codice), il Consiglio regionale individua quale Responsabile Unico del progetto (RUP) il dirigente dell'Ufficio contratti e ICT.
2. Ai sensi dell'articolo 114, comma 7, del Codice, il RUP provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
3. Ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del Codice e dell'articolo 32, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice, il Consiglio regionale individua quale Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) il dirigente del Servizio Studi, Valutazione delle Politiche e Qualità della normazione.
4. È facoltà del DEC individuare uno o più referenti con funzioni operative, il cui nominativo sarà indicato al Fornitore nella comunicazione di stipula del contratto.

Art. 4 - Descrizione del servizio

1. Il servizio consiste nella prestazione di assistenza tecnica specialistica al personale della biblioteca del Consiglio regionale della Lombardia (di seguito, anche: BCRL).
2. Il servizio comprende, in particolare, lo svolgimento delle seguenti attività:
 - revisione dei record bibliografici catalogati dal personale della biblioteca in Bibliowin 5 web o successiva e diversa versione dell'applicativo gestionale;
 - verifica della corretta localizzazione in indice SBN delle notizie possedute dalla BCRL;
 - controllo della lista soggetti e collane con segnalazione al responsabile della BCRL di eventuali difformità dagli standard correnti;
 - segnalazione al responsabile della BCRL delle incongruenze nelle *authority list* per eventuale normalizzazione;
 - progettazione di interventi di adeguamento delle informazioni registrate nel catalogo Opac della BCRL;
 - assistenza agli operatori della BCRL nella risoluzione di problemi interpretativi delle regole e nella soluzione di casi pratici, in armonia con gli standards di tecnica catalografica vigenti;
 - aggiornamento degli operatori della BCRL su standards e regole catalografiche e su regole e prassi biblioteconomiche.

Art. 5 – Tempi e modalità di esecuzione del servizio

1. Il servizio è prestato per un massimo di **80 ore di assistenza, a consumo**, fruibili entro il termine di validità del contratto di 24 mesi, e un **massimo di 40 ore** durante l'eventuale periodo di proroga del contratto, in base a una programmazione quadrimestrale stabilita dal DEC in cui viene definito l'impegno massimo di tempo richiesto nel quadrimestre, le modalità di svolgimento dell'attività e di definizione degli appuntamenti per l'assistenza.
2. La programmazione del primo quadrimestre viene inviata dal DEC, a mezzo PEC, **entro 30 giorni** dalla stipulazione del contratto; per i quadrimestri successivi, il DEC invia la programmazione **entro 15 giorni** dalla scadenza del quadrimestre precedente.
3. Il Fornitore esegue le attività oggetto di affidamento presso la sede del CRL e da remoto, come definito in sede di programmazione.

Art. 6 – Obblighi del Fornitore

1. Personale

Il Fornitore deve:

- a- impiegare un professionista quale responsabile delle attività oggetto del contratto e del raccordo con i responsabili della BCRL, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio e/o professionali: laurea LM-5 Archivistica e biblioteconomia (DM 270/04) o equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233 o, se conseguita all'estero, riconosciuta ai sensi della normativa vigente; attestazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7 della legge 13 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" per la professione di bibliotecario e di adeguate competenze in biblioteconomia;
- b- qualora venga impiegato ulteriore personale nell'esecuzione del servizio, questo deve essere in possesso di almeno uno dei titoli indicati nel punto precedente;

- c- trasmettere, **entro 15 giorni** dalla data di stipulazione del contratto, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di esecuzione in capo al personale impiegato (dichiarazione sostitutiva della certificazione del titolo di studio e dell'attestazione professionale, sottoscritta da parte del professionista ai sensi del DPR 445/2000; estremi del documento di riconoscimento del titolo conseguito all'estero; curriculum del Responsabile del servizio presentato dal Fornitore e sottoscritto dall'interessato ai sensi del DPR 445/2000).
- d- sostituire il personale ritenuto non adeguato dal DEC **entro 15 giorni** dalla richiesta di quest'ultimo;
- e- sostituire i professionisti designati, in caso di impedimento di qualunque natura o cessazione del rapporto di lavoro, con altri aventi medesimi requisiti e competenze professionali entro il **termine di 15 giorni** decorrenti dall'evento;

2. Livelli minimi del servizio

Il Fornitore deve:

- a- prestare i servizi contrattualmente previsti nel rispetto della proprietà del Consiglio regionale sui prodotti realizzati (catalogo, report di lavoro, informazioni rilevate, ecc.);
- b- prestare i servizi contrattualmente previsti, nel rispetto della opportuna riservatezza sui dati di circolazione del materiale documentale gestito dalla BCRL;
- c- produrre, **entro il 31 dicembre di ogni anno ed entro 15 giorni prima del termine del contratto**, una relazione sul lavoro svolto, con indicazione delle criticità riscontrate e delle potenziali aree di miglioramento, secondo un format concordato con i responsabili della BCRL.

Art. 7 - Responsabilità del Fornitore e coperture assicurative

1. Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio in conformità con le prescrizioni contrattuali.
2. Con la stipula del contratto, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e che tale copertura sarà garantita per tutta la durata del contratto.
4. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita da una o più polizze pluriennali o da una o più polizze annuali che, in ogni caso, dovranno essere rinnovate senza soluzione di continuità sino alla scadenza del contratto. In particolare, il Fornitore ha l'obbligo di consegnare all'Amministrazione le polizze successive a quelle fornite ai fini della stipula del contratto entro 15 (quindici) giorni decorrenti dall'inizio del periodo di copertura.
5. In caso di omesso rinnovo della polizza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art.1456 c.c., con le conseguenze di cui all'articolo 12 del presente Foglio patti e condizioni.

6. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 8 – Modalità e termini di pagamento del corrispettivo.

1. Il Fornitore procede alla fatturazione delle ore effettivamente svolte e rendicontate dal DEC, **con cadenza quadrimestrale**.
2. Il DEC dispone la liquidazione della fattura dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali. Il pagamento avviene in favore del conto corrente indicato dal Fornitore nella dichiarazione di cui all'articolo 14, **entro trenta giorni** dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Amministrazione.
3. La fattura deve essere emessa secondo le prescrizioni del decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 *"Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni"* e deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - a) Intestazione: Consiglio regionale della Lombardia
 - b) Sede: Via Fabio Filzi, 22 – 20124 Milano
 - c) Codice Univoco Ufficio di IPA (campo 1.1.4): **UFIRHM**
 - d) Codice fiscale del Consiglio regionale (campo 1.4.1.2): 80053570158
 - e) Repertorio contratto (campo 2.1.3.2): **2023.XII.3.4.1.6**
 - f) CIG contratto (campo 2.1.3.7) che verrà comunicato successivamente al Fornitore;
 - g) Esigibilità IVA (campo 2.2.2.7): S "Scissione dei pagamenti".
4. Nel caso in cui la fattura sia priva dei dati richiesti al comma precedente, l'Amministrazione non procede con la liquidazione e chiede al Fornitore l'emissione di una nota di credito a completo storno della fattura irregolare e la contestuale emissione di una fattura contenente i dati richiesti.
5. Eventuali contestazioni o irregolarità di fatturazione, anche diverse da quelle richiamate al comma precedente, sospendono comunque il termine di pagamento, con facoltà per l'Amministrazione di procedere ai sensi del medesimo comma.
6. Ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di procedere con il pagamento delle prestazioni contrattuali, il Consiglio regionale acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
7. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC e di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, si procederà ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del d.lgs. 36/2023.
8. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.
9. In caso di pagamenti di importo superiore a euro 5.000,00, il Consiglio regionale, prima di effettuare il pagamento, procede inoltre alla verifica prevista dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità stabilite dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Art. 9 – Revisione prezzi

1. Ai sensi degli articoli 9 e 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio

superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si fa riferimento all'indice dei prezzi dei servizi, secondo quanto previsto dall'Allegato II.2 bis al Codice.
3. I nuovi prezzi determinati a seguito della revisione sono applicati alle prestazioni contrattuali svolte dopo la revisione a partire dalla prima fatturazione utile. In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

Art. 10 - Penali

1. Fatte salve le difformità e il ritardo nell'adempimento delle prestazioni descritte nel presente foglio patti e condizioni che siano dovute a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, è facoltà del DEC applicare le penali previste dai commi successivi, previa contestazione inviata al Fornitore tramite PEC. Il Fornitore ha facoltà di formulare controdeduzioni, tramite PEC, entro il quinto giorno successivo a quello della formale contestazione.
2. Il DEC, valutate le ragioni addotte dal Fornitore, può procedere all'applicazione di una penale pari **all'1,5 per mille dell'importo contrattuale netto** per ogni giorno di ritardo nell'adempimento delle seguenti prestazioni:
 - trasmissione della documentazione **di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) rispetto al termine ivi indicato;**
 - sostituzione del personale ritenuto non adeguato dal DEC **entro il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d);**
 - sostituzione dei professionisti designati, in caso di impedimento di qualunque natura o cessazione del rapporto di lavoro, con altri aventi medesimi requisiti e competenze professionali entro il **termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e);**
 - consegna della relazione sul lavoro svolto **entro i termini fissati all'articolo 6, comma 2, lettera c);**
3. In caso di disservizi o inadempimenti diversi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le tempistiche ed entro i termini definiti dal DEC in sede di programmazione quadrimestrale il DEC potrà irrogare al Fornitore, in relazione alla gravità del fatto, una penale di valore compreso **tra lo 0,5 e l'1,5 per mille** dell'importo contrattuale netto.
4. **Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.**
5. In caso di applicazione delle penali, è fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 1382 del codice civile.
6. Inoltre, nei casi di applicazione delle penali di cui al comma 2, il Consiglio regionale, decorsi invano sette giorni dai termini previsti per i rispettivi adempimenti, si riserva la facoltà di ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Fornitore, cui saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Consiglio regionale.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima.
8. In caso di applicazione di penali il Consiglio regionale può rivalersi sulla garanzia di cui all'articolo 14 ovvero, tramite trattenuta per compensazione, sui crediti dovuti al Fornitore per il servizio reso.

9. Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da cause di forza maggiore, il Fornitore deve notificare immediatamente tale circostanza al DEC per il tramite di PEC, fornendo le necessarie motivazioni a comprova.
10. In caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a darne comunicazione all'ANAC, in osservanza della normativa vigente in materia.

Art. 11 - Clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del codice civile

1. Fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 10, il Consiglio regionale ha facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al Fornitore a mezzo PEC con cui dichiara che intende avvalersi della presente clausola, di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - a) in caso di applicazione di **penali** per un ammontare pari o superiore al dieci per cento dei corrispettivi contrattuali netti;
 - b) in caso di violazione degli obblighi di **tracciabilità finanziaria** richiamati all'articolo 14;
 - c) in caso di violazione dei **codici di comportamento** di cui all'articolo 19;
 - d) in caso di violazione dei divieti di **cessione del contratto** e di quanto previsto all'articolo 16;
 - e) in caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di **lavoro**, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81 del 2008 oppure inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
 - f) in caso di mancata completa reintegrazione della **garanzia definitiva**, eventualmente escussa, ove non sia possibile valersi sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta tramite PEC da parte del Consiglio regionale;
 - g) in caso di gravi violazioni delle norme in materia di **protezione dei dati personali**;
 - h) in caso di verifiche con esito negativo in merito al **possesso dei requisiti** generali e speciali di partecipazione dichiarati in sede di procedura, fatte salve le ulteriori conseguenze previste ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Codice.
2. L'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio e potrà provvedere, inoltre, a stipulare un nuovo contratto, addebitando le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l'Amministrazione stessa e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 12 – Risoluzione ai sensi dell'articolo 122 d.lgs. 36/2023

1. L'Amministrazione può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo.

Art. 13 – Recesso ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023

1. L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come interpretato e modificato dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. A tal fine, il Fornitore sottoscrive, su richiesta del Consiglio, la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, contenente tra l'altro gli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti relativi al presente contratto, e la aggiorna tempestivamente in caso di modifica dei dati ivi dichiarati.
2. Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e, in difetto di tale notificazione, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Art. 15 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice, il Fornitore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una **garanzia definitiva** a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, **pari al 5% dell'importo contrattuale netto**. Non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 117, comma 2, e all'art. 106, comma 8, del Codice.
2. La cauzione è costituita con versamento della somma garantita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione, esclusivamente tramite il sistema Pago PA.
3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. Il beneficiario della polizza fideiussoria è il CRL.
5. La cauzione (o fideiussione) è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
6. Il CRL ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il servizio.
7. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il CRL può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Diversamente, il CRL si riserva la facoltà di avvalersi della clausola di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g).

8. Ai sensi di legge la garanzia è svincolata dopo l'accertamento, da parte del RUP, della completa ottemperanza alle clausole contrattuali.
9. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di garanzia provvisoria dall'articolo 106 del Codice, ove richiamate dall'articolo 117 del medesimo Codice, salvo quanto previsto al comma 1.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Ai sensi dell'articolo 119 del Codice, il Fornitore esegue in proprio il servizio oggetto del contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla.
2. Il ricorso al subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 119 del Codice ed è autorizzato dall'Amministrazione qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4 del suindicato articolo.
3. Qualora il Fornitore affidi a terze parti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'affidamento del presente servizio, lo stesso è tenuto a darne comunicazione all'Ente.

Art. 17 - Trattamento di dati personali nell'ambito del servizio

1. Nello svolgimento dei servizi di cui al presente Foglio patti e condizioni, il Fornitore, nella persona del rappresentante legale pro tempore o di suo delegato in base a valida procura, agisce come titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 e dell'art. 24 e ss. del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, "RGPD") e, come tale, è obbligato e espressamente s'impegna al rispetto del citato RGPD, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nonché di qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile al servizio affidato, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e le prescrizioni previste dalle "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" pubblicate dall'Agid, quando applicabili, e a svolgere il servizio osservando le misure di sicurezza e i parametri di riservatezza previsti dalle suddette norme in modo da ridurre al minimo i rischi di sicurezza.
2. Salvo che per le finalità amministrative di stipulazione del contratto, il Fornitore, nell'ambito del servizio reso non può trattare dati personali di titolarità del Consiglio regionale, diversi da quelli di soggetti pubblici o già pubblici o destinati alla pubblicazione e comunque senza l'autorizzazione del Titolare.
3. I dati e le informazioni che transitano attraverso l'applicativo messo a disposizione dal Consiglio regionale al Fornitore per l'esecuzione dell'incarico possono contenere dati personali che non debbono in alcun modo e in nessuna forma essere comunicati e divulgati a terzi, né debbono essere utilizzati da parte del Fornitore o da parte di chiunque collabori alle sue attività. È in ogni caso fatto divieto al Fornitore e ai suoi incaricati di effettuare trattamenti di dati personali di titolarità del Consiglio non finalizzati all'esecuzione delle attività affidate o di

gestione amministrativa del contratto, senza la preventiva ed espressa richiesta o autorizzazione dell'Amministrazione consiliare.

4. Qualora nell'ambito dell'affidamento il Fornitore venga a conoscenza accidentalmente di dati personali contenuti nell'applicativo di cui al comma 3 si obbliga a mantenere riservati tali dati. Il Fornitore si impegna ad obbligare contrattualmente alla osservanza di quanto previsto ai precedenti commi i propri incaricati e subappaltatori e terrà questi ultimi obbligati a tanto anche nei confronti dei loro dipendenti, collaboratori e consulenti. A tal fine, il Fornitore si impegna a impartire ai soggetti menzionati istruzioni idonee alle attività da svolgere, prescrivendo le necessarie cautele per assicurare la segretezza delle informazioni e dei dati personali di cui siano accidentalmente venuti a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. Il Fornitore, venuto a conoscenza di una specifica violazione o diffusione illecita di dati personali mediante l'utilizzo del suddetto applicativo, è tenuto a comunicare all'Amministrazione consiliare, tempestivamente e senza indebito ritardo, le eventuali situazioni che possano determinare la diffusione o altro utilizzo indebito dei dati, delle informazioni o dei documenti di cui ai commi precedenti.
6. Qualora nel corso dell'incarico affidato il Fornitore debba procedere al trattamento di dati personali per conto del Consiglio regionale, l'Amministrazione consiliare, in qualità di Titolare del trattamento, procederà ad adottare l'accordo di designazione del soggetto affidatario in conformità all'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679. Il Fornitore è tenuto alla sottoscrizione dell'accordo stesso. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto e nell'atto di nomina di cui all'art. 28 RGPD.

Art. 18 - Trattamento di dati personali nell'ambito delle operazioni di affidamento e gestione del contratto. Patto di riservatezza.

1. Tutti i dati economici, finanziari, patrimoniali, personali e/o di qualunque altro genere, che verranno a conoscenza del Fornitore in conseguenza dei servizi resi all'Amministrazione consiliare sono considerati riservati. Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati tali dati, a conservarli, per il tempo necessario all'esecuzione del contratto in modo sicuro, a non divulgarli in alcun modo e a non utilizzarli per scopi diversi da quelli relativi all'esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza dei suddetti obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti o collaboratori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Il presente Patto di riservatezza deve intendersi vincolante anche dopo la cessazione del presente contratto.
4. Il Consiglio regionale s'impegna a trattare, in conformità al RGPD e al d.lgs. 196/2003, i dati personali conferiti dal Fornitore e dai soggetti dallo stesso incaricati per le sole finalità di definizione e gestione del contratto e dei relativi pagamenti, provvedendo alle informative, alle comunicazioni e alle pubblicazioni dei dati relativi all'affidamento, secondo quanto previsto dal d.lgs. 36/2023, dal d.lgs. 33/2013 e dalle altre norme in materia, come descritto nell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del RGPD, disponibile anche al seguente [link](#).

Art. 19 – Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del personale del Consiglio regionale della Lombardia

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Foglio patti e condizioni, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di Comportamento del personale del Consiglio regionale della Lombardia adottato con Deliberazione dell'Ufficio di presidenza 24 ottobre 2022 n. 356, consultabile sul portale istituzionale del Consiglio regionale al seguente indirizzo:
<https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/amministrazione-e-trasparente/personale/codice-disciplinare-e-di-condotta>.

Art. 20 - Divieto di "pantouflage" e relative sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
3. Il divieto e le sanzioni non si applicano ai contratti stipulati prima del 28 novembre 2012.

Art. 21 - Segnalazione di violazioni nell'Amministrazione (c.d. whistleblowing) da parte dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici

1. Ai sensi del d.lgs. 24/2023, i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione consiliare che, nell'interesse pubblico e dell'integrità del Consiglio regionale della Lombardia, segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Consiglio regionale le violazioni di norme nazionali ed europee che consistono in illeciti penali, civili, contabili e amministrativi, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti, o sottoposti ad altra misura, determinata dalla segnalazione, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante può essere segnalata all'ANAC per i provvedimenti di competenza. Sono previste forme di garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante il cui nominativo non può essere comunicato se non con il consenso del segnalante o in caso di legittima richiesta dell'Autorità giudiziaria e contabile.
2. Il Fornitore è tenuto a informare i propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati in prestazioni o servizi per l'Amministrazione consiliare della tutela di cui al comma 1 e a renderli edotti che sul portale del Consiglio regionale è messa a disposizione, nella sezione "Segnalazione di violazioni nell'amministrazione (whistleblowing)", la "Procedura per la segnalazione di violazioni nell'Amministrazione (c.d. whistleblowing) ai sensi del decreto legislativo 24/2023", con i dati di contatto del RPCT, le istruzioni e il link alla

piattaforma web "Segnalazione illeciti", nonché l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 22 – Stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato, per corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023.
2. Il contratto è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro (articolo 1, comma 2, Allegato I.4 al Codice).

Art. 23 – Risoluzione delle controversie e Foro competente

1. In caso di controversie di qualsiasi natura inerenti al contratto e alla sua esecuzione, è competente il Foro di Milano.

Art. 24 - Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Foglio patti e condizioni si applica la normativa vigente in materia. Tutti i riferimenti a disposizioni legislative e regolamentari sono da intendersi riferite alla formulazione della norma in vigore al momento dell'aggiudicazione.

Firma digitale per accettazione

CLAUSOLE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, sono individuate le clausole di cui agli articoli 2, comma 5 (Oggetto, durata e importo del contratto) 10 (Penali), 11 (Clausola risolutiva ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile), 12 (Risoluzione ai sensi dell'articolo 122 d.lgs 36/2023), 13 (Recesso ai sensi dell'articolo 123 d.lgs 36/2023), 16 (Divieto di cessione del contratto e subappalto), 20 (Divieto di *pantouflage* e relative sanzioni) e 23 (Risoluzione delle controversie e Foro competente) del presente Foglio patti e condizioni.

Luogo e data

Firma digitale per accettazione